

R.G. 5426/2020



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro

Il giudice del lavoro, dott. Vincenzo Trinchillo, designato per la trattazione della causa;
visti gli artt. 415 co. 2 e 416 co. 1 e 2 c.p.c.,

FISSA

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 10/05/2021 alle ore 11:00 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare ai convenuti che hanno ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Si avvisa che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Rilevato, inoltre, in merito alle modalità di notifica

che parte ricorrente non ha indicato controinteressati in senso tecnico ma ha fatto riferimento "a tutti i potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda" ed a tutti i possibili contrinteressati;

che l'art. 151 c.p.c. invocato (forme di notificazione ordinate dal Giudice) riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero;

che, pertanto, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 151 c.p.c., laddove si verta, come nella fattispecie, in ipotesi ricadente nella previsione di cui all'art. 150 c.p.c., alla luce del fatto che nel caso che occupa è proprio il l'elevato numero di controinteressati a costituire il presupposto fondante la richiesta, rientrando come tale pertanto nello schema delineato dall'art. 150 c.p.c.;

che "le forme atipiche di notificazione, autorizzate dalla norma in esame, devono comunque rispettare i requisiti minimi, essenziali allo scopo fondamentale della



notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario, non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari” (Cass. 14570/2007), il che non pare garantito dalla modalità di notifica richiesta (pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R.);

P.Q.M.

rigetta la richiesta di notifica ex art.151 c.p.c.

Aversa, 08/06/2020

IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Vincenzo Trinchillo

